

✓ L.BE. Allegati a scripta

_____ MK



31/10/2022
Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Segretario Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali della
Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia

OGGETTO: Pratica num. 15/VA/2022 - modifiche della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014
in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a
funzioni diverse da quelle giudiziarie..

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 novembre 2022,
ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE INTRODUTTIVA

I recenti interventi del legislatore in ordine alla legittimazione ai tramutamenti, agli incentivi ai trasferimenti ad altro ufficio in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni di giudice delegato, nonché alle piante organiche flessibili distrettuali comportano la necessità di adeguare le disposizioni della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., recante *"Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie"* (di seguito: Circolare).

In particolare, la legge 17 giugno 2022, n. 71 (*"Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"*) ha modificato l'art. 194 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che disciplina la legittimazione ai tramutamenti successivi e adesso così recita: *"1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia."*

Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni¹.

Al contempo, la L. n. 71/2022 ha abrogato l'art. 195 del Regio Decreto n. 12/1941, che, per quanto in questa sede rileva, stabiliva che le disposizioni dell'art. 194 (nella versione all'epoca vigente) non si applicavano *"al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello"*.

Si rende, dunque, necessario modificare l'art. 3 della Circolare sì da adeguarla all'art. 194 R.D. 12/1941 come modificato, tenuto altresì conto dell'abrogazione dell'art. 195.

S'impone, inoltre, la modifica dell'art. 10 (*"Sedi di merito a copertura urgente"*) che, nel prevedere la possibilità per il Consiglio Superiore della Magistratura di indicare, tra le sedi di merito, *"quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate,*

¹ Come noto, prima della richiamata modifica l'art. 194 statuiva: *"Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia"*.

saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati”, fa riferimento al termine quadriennale, in precedenza previsto, in via generale e salve specifiche ipotesi, ai fini della legittimazione.

Occorre, poi, rilevare che il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, nel dettare “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ha previsto all’art. 35-ter, comma 4 che *“Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio”*.

Tale norma rende necessario introdurre, in relazione ai tramutamenti di primo grado, una disposizione che, in attuazione dell’art. 35-ter comma 4, riconosca ai magistrati che hanno esercitato in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

Orbene, coerentemente con l’elaborazione consiliare in materia di esercizio di funzioni tabellari in misura prevalente², il punteggio in parola – che appare congruo fissare nella misura di 0,25 punti - deve essere riconosciuto solo a coloro che abbiano svolto le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali in misura pari almeno al 60%.

Al contempo, analogamente a quanto previsto dalla circolare per l’esercizio di altre funzioni specialistiche, appare opportuno attribuire il predetto punteggio ai magistrati che abbiano esercitato dette funzioni, per il periodo e nell’ufficio indicati dalla legge (*“almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario”*), in un tempo non eccessivamente risalente, ovvero negli ultimi quindici anni.

Tale punteggio, tenuto conto dell’impianto sistematico della circolare, deve essere inserito tra quelli *“riguardanti le funzioni giudiziarie”*, premiando (indipendentemente dalle funzioni che saranno svolte nell’ufficio di destinazione) l’esercizio protratto di specifiche funzioni presso un determinato ufficio. Deve essere, dunque, introdotto un **art. 44-bis**, con la precisazione che è onere dell’interessato segnalare puntualmente e documentare i presupposti per il riconoscimento del punteggio in parola.

Al punteggio di cui all’art. 44-bis si applicano le “disposizioni comuni” di cui all’**art. 48, comma 1** (secondo cui *“I punteggi previsti per le sedi disagiate, lo stato di salute, la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare e le applicazioni extradistrettuali sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque”*) e all’**art. 49** (*“I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente, per le applicazioni extradistrettuali e nelle sedi a copertura necessaria possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo”*).

Conseguentemente, gli artt. 48, comma 1 e 49 devono essere modificati con il riferimento al punteggio di cui all’art. 44-bis.

In sede di adeguamento della circolare alla normativa primaria si è tenuto conto anche della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che, per quanto in questa sede rileva, ha introdotto le piante organiche flessibili distrettuali. La novella ha disposto (con l’art. 1, comma 434) che i magistrati che alla data di entrata in vigore della legge componevano la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all’articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e che agli stessi il beneficio di cui all’art. 8, comma 2, della predetta legge n. 48/2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, è stato sostituito l’art. 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedendo: *“1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l’anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.”*

² Si consideri, in proposito, quanto previsto dall’art. 58 della vigente circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (delibera del 23.7.2020).

V.L.BE

SECRETARIO GENERALE
MK

1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento.

2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti".

Resta fermo che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione" (comma 3).

Tenuto conto dell'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali e della circostanza che le stesse hanno assorbito le piante organiche dei magistrati distrettuali, è stato modificato l'art. 1 della circolare, al comma 2, laddove elenca le funzioni di primo grado, giudicanti e requirenti, nonché l'art. 10, comma 6, della circolare, che, in relazione al servizio prestato presso le sedi a copertura urgente ed alla possibilità di cumulo di punteggi aggiuntivi, fa riferimento ai "magistrati distrettuali".

Il testo degli articoli modificati è riportato nel documento denominato "Allegato A".

Inoltre, per consentire un immediato confronto tra gli articoli in vigore e quelli emendati o di nuova introduzione, si allega un prospetto con due colonne a fronte, con la precisazione che la prima contiene il testo della circolare vigente, che la seconda contiene il testo innovato e che le modifiche sono riportate in grassetto (*Allegato B*).

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. ("Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie") nei termini di cui al testo allegato (*All. A*) e la "Relazione introduttiva" che precede.

SECRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

Alfredo P. Viola

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Funzioni dei magistrati)

1. I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni esercitate.
2. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, di magistrato della pianta organica flessibile distrettuale giudicante, nonché di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni, nonché di magistrato della pianta organica flessibile distrettuale requirente.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la Corte di appello. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello.
4. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA).
5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Articolo 3
(Legittimazione)

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
2. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.
3. Fatto salvo che per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità e per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, il rispetto del termine di legittimazione quadriennale è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari, anche a seguito di trasferimento da sedi disagiate di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133.
3. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo e assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo.

PARTE III
I TRASFERIMENTI ORDINARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I
Procedura

Articolo 10
(Sedi di merito a copertura urgente)

1. Nella fase della pubblicazione dei posti vacanti, il CSM può indicare, tra le sedi di merito, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di coloro che non hanno maturato il termine di legittimazione.
2. Il trasferimento in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi degli articoli 42, per le sedi di primo grado, e 54, per le sedi di secondo grado, non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.
3. Il CSM, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.
4. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo, nonché di quello previsto dalla legge n. 133/1998, consistente nel raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno, è riconosciuto solo tale ultimo punteggio, purché lo stesso risulti più vantaggioso.
5. Analogamente, nel bando può prevedersi che i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a copertura urgente, e legittimati al trasferimento, abbiano diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.
6. Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.

TITOLO II
TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI PRIMO GRADO

CAPO II
Punteggi aggiuntivi

Sezione I
Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie

Articolo 44-bis

(Funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali)

1. Al magistrato che ha svolto le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali in misura non inferiore al 60%, per almeno otto anni negli ultimi quindici presso lo stesso ufficio giudiziario, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 0,25 punti.
2. È onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare i presupposti per il riconoscimento del punteggio di cui al comma 1.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 48

(Cumulo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi previsti per le sedi disagiate, lo stato di salute, la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, le applicazioni extradistrettuali e l'esercizio di funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali nell'ipotesi di cui all'art. 44-bis sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque.
2. Non rientrano nel cumulo i punteggi riconosciuti a seguito di permanenza in sede a copertura necessaria.

Articolo 49

(Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente, per le applicazioni extradistrettuali e nelle sedi a copertura necessaria, nonché quello di cui all'art. 44-bis possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo.



Consiglio Superiore della Magistratura
Terza Commissione

PROPOSTE DI MODIFICA DELLA CIRCOLARE N. 13778

(delibera del 24 luglio 2014)

*Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e
destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*

Articolo 1

(Funzioni dei magistrati)

1. I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, di magistrato distrettuale giudicante, nonché di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni, nonché di magistrato distrettuale requirente.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la Corte di appello. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello.

4. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA).

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di

Articolo 1

(Funzioni dei magistrati)

1. I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, di ~~magistrato distrettuale giudicante~~ **magistrato della pianta organica flessibile distrettuale giudicante**, nonché di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni, nonché di ~~magistrato distrettuale requirente~~ **magistrato della pianta organica flessibile distrettuale requirente**.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la Corte di appello. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello.

4. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA).

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Articolo 3

(Legittimazione)

1. Ai sensi dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto n. 12/1941 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, il rispetto del termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari, anche a seguito di trasferimento da sedi disagiate di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133 e della sede di prima assegnazione all'esito del tirocinio.

3. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo e

Articolo 3

(Legittimazione)

1. ~~Ai sensi dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,~~ Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, **ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,** prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

2. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.

3. Fatto salvo ~~quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto n. 12/1941 e che per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità e per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, il rispetto del termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 di legittimazione quadriennale è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari, anche a seguito di trasferimento da sedi disagiate di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133. e della sede di prima assegnazione all'esito del tirocinio.~~

4. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo e assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso

assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo.

Articolo 10

(Sedi di merito a copertura urgente)

1. Nella fase della pubblicazione dei posti vacanti, il CSM può indicare, tra le sedi di merito, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di coloro che non hanno maturato il termine quadriennale di legittimazione.

2. Il trasferimento in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi degli articoli 42, per le sedi di primo grado, e 54, per le sedi di secondo grado, non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Il CSM, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.

4. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo, nonché di quello previsto dalla legge n. 133/1998, consistente nel raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno, è riconosciuto solo tale ultimo punteggio, purché lo stesso risulti più vantaggioso.

5. Analogamente, nel bando può prevedersi che i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a

Articolo 10

(Sedi di merito a copertura urgente)

1. Nella fase della pubblicazione dei posti vacanti, il CSM può indicare, tra le sedi di merito, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di coloro che non hanno maturato il termine ~~quadriennale~~ di legittimazione.

2. Il trasferimento in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi degli articoli 42, per le sedi di primo grado, e 54, per le sedi di secondo grado, non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Il CSM, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.

4. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo, nonché di quello previsto dalla legge n. 133/1998, consistente nel raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno, è riconosciuto solo tale ultimo punteggio, purché lo stesso risulti più vantaggioso.

5. Analogamente, nel bando può prevedersi che i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a

copertura urgente, e legittimati al trasferimento, abbiano diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

6. Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai magistrati distrettuali che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.

copertura urgente, e legittimati al trasferimento, abbiano diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

6. Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai ~~magistrati distrettuali~~ magistrati della pianta organica flessibile distrettuale che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.

Articolo 44-bis

(Funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali)

1. Al magistrato che ha svolto le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali in misura non inferiore al 60%, per almeno otto anni negli ultimi quindici presso lo stesso ufficio giudiziario, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 0,25 punti.

2. È onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare i presupposti per il riconoscimento del punteggio di cui al comma 1.

Articolo 48

(Cumulo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi previsti per le sedi disagiate, lo stato di salute, la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare e le applicazioni extradistrettuali sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque.

2. Non rientrano nel cumulo i punteggi riconosciuti a seguito di permanenza in sede a copertura necessaria.

Articolo 48

(Cumulo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi previsti per le sedi disagiate, lo stato di salute, la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, e le applicazioni extradistrettuali e l'esercizio di funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali nell'ipotesi di cui all'art. 44-bis sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque.

2. Non rientrano nel cumulo i punteggi riconosciuti a seguito di permanenza in sede a

copertura necessaria.

Articolo 49

(Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente, per le applicazioni extradistrettuali e nelle sedi a copertura necessaria possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo.

Articolo 49

(Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente, per le applicazioni extradistrettuali e nelle sedi a copertura necessaria, nonché quello di cui all'art. 44-bis possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo.